


Comitato di Basilea per
la vigilanza bancaria



**Rapporto sullo stato
di avanzamento
nell'attuazione degli
standard di Basilea**

Aprile 2014



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI (www.bis.org).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2014. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.*

ISBN 978-92-9131-377-8 (stampa)

ISBN 978-92-9131-378-5 (web)

Indice

Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione dello schema di regolamentazione di Basilea	1
Introduzione.....	1
Stato di avanzamento nell'adozione degli standard di Basilea 3	2
Ambito di riferimento.....	2
Metodologia	3
Tabella riassuntiva	4
Allegato 1 – Valutazione della conformità delle normative patrimoniali	25
Valutazioni delle singole giurisdizioni	25
Sintesi delle valutazioni più recenti sulle normative patrimoniali di recepimento di Basilea 3.....	26
Prossime valutazioni programmate nell'ambito dell'RCAP	28

Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione dello schema di regolamentazione di Basilea

Introduzione

Il presente rapporto descrive lo stato di avanzamento raggiunto a fine marzo 2014 nell'attuazione delle disposizioni di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 da parte di ciascuna giurisdizione membro del Comitato di Basilea¹. Esso aggiorna i precedenti rapporti semestrali pubblicati dal Comitato dall'ottobre 2011². In aggiunta, presenta una panoramica delle verifiche condotte per valutare la coerenza delle norme nazionali in materia di adeguatezza patrimoniale con gli standard di Basilea 3.

Nel 2012 il Comitato di Basilea ha dato avvio al Programma di valutazione della conformità delle normative (Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP) con l'obiettivo di monitorare i progressi nell'adozione delle normative nazionali, verificare la conformità di queste ultime e analizzare gli effetti della loro attuazione³. Nell'ambito di questo programma, il Comitato monitora periodicamente lo stadio raggiunto dalle giurisdizioni membri del Comitato nell'adozione dei requisiti patrimoniali basati sul rischio, dei requisiti per le banche di rilevanza sistemica globale e nazionale, dell'indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR) e dell'indice di leva finanziaria (leverage ratio). Per quanto riguarda le giurisdizioni esterne al Comitato, sono stati pubblicati nel luglio 2013 i risultati dell'indagine sull'adozione di Basilea 3 condotta dall'Istituto per la stabilità finanziaria della Banca dei Regolamenti Internazionali⁴.

In materia di conformità delle normative, il Comitato ha pubblicato di recente i rapporti di valutazione sulle leggi che recepiscono le disposizioni di Basilea 3 in materia di capitale in Australia, Brasile e Cina, dopo aver condotto una valutazione analoga per Svizzera, Singapore e Giappone e verifiche preliminari per Unione europea e Stati Uniti (cfr. allegato 1). I relativi rapporti sono consultabili sul sito internet della Banca dei Regolamenti Internazionali⁵. Attualmente sono in corso le valutazioni di Canada, Unione europea e Stati Uniti, e cominceranno nel corso del 2014 quelle di Hong Kong e Messico.

Relativamente all'analisi degli effetti della regolamentazione, il Comitato ha pubblicato nel dicembre 2013 il secondo rapporto sulla misurazione delle attività ponderate per il rischio nel

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza è l'organo direttivo del Comitato e si compone dei Governatori delle banche centrali e dei responsabili degli organi di vigilanza (diversi dalle banche centrali) dei paesi membri. Esso si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

² I precedenti rapporti sono consultabili all'indirizzo www.bis.org/bcbs/implementation/l2.htm.

³ Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea 3*, ottobre 2013, www.bis.org/publ/bcbs264_it.pdf.

⁴ Cfr. *FSI Survey: Basel II, 2.5 and III implementation*, luglio 2013, www.bis.org/fsi/fsiop2013.htm.

⁵ I rapporti sono consultabili all'indirizzo www.bis.org/bcbs/implementation/l2.htm.

portafoglio di negoziazione. Nel luglio 2013 è stato pubblicato un rapporto sulla ponderazione per il rischio delle attività nel portafoglio bancario⁶.

Stato di avanzamento nell'adozione degli standard di Basilea 3

Ambito di riferimento

Lo schema di regolamentazione Basilea 3 si rifà, migliorandolo, al dispositivo istituito da Basilea 2 e Basilea 2,5. La tabella allegata al presente documento esamina pertanto il recepimento, da parte delle giurisdizioni membri, di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3.

- Basilea 2, che migliorava la misurazione del rischio di credito e introduceva disposizioni relative al rischio operativo, fu pubblicato nel 2004 e la sua attuazione era prevista a partire da fine 2006⁷. Esso consiste di tre pilastri, il primo dedicato ai requisiti patrimoniali minimi, il secondo al processo di controllo prudenziale e il terzo alla disciplina di mercato.
- Le disposizioni di Basilea 2,5 concordate nel luglio 2009 miglioravano la misurazione dei rischi relativi alle operazioni di cartolarizzazione e alle esposizioni collegate al portafoglio di negoziazione⁸. Il termine per la loro attuazione era il 31 dicembre 2011.
- Nel dicembre 2010 il Comitato ha pubblicato Basilea 3, con il quale fissava livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali⁹ e introduceva un nuovo schema internazionale per la regolamentazione della liquidità¹⁰. I membri del Comitato hanno stabilito di introdurre Basilea 3 a partire dal 1° gennaio 2013, in base a una tabella di marcia graduale e a una serie di disposizioni transitorie.
- Nel novembre 2011 il Comitato ha pubblicato il testo delle disposizioni che stabiliscono la metodologia di valutazione della rilevanza sistemica globale e l'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite di cui dovrebbero disporre le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB). I corrispondenti requisiti saranno introdotti il 1° gennaio 2016 ed entreranno pienamente in vigore il 1° gennaio 2019. Al fine di consentire una loro attuazione tempestiva, le giurisdizioni nazionali hanno concordato di adottare entro il 1° gennaio 2014 le leggi/regolamenti ufficiali che istituiscono gli obblighi di segnalazione e informativa.
- Nel gennaio 2013 il Comitato di Basilea ha reso noto il testo integrale della versione modificata dell'indicatore di breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR). L'LCR favorisce la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità di una banca. Esso sarà introdotto come previsto il 1° gennaio 2015 in base a un regime transitorio che condurrà alla sua piena attuazione il 1° gennaio 2019.

⁶ I rapporti sono consultabili all'indirizzo www.bis.org/bcbs/implementation/l3.htm.

⁷ *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, giugno 2006, <http://www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf>.

⁸ *Enhancements to the Basel II framework*, luglio 2009, www.bis.org/publ/bcbs157.htm.

⁹ Basilea 3, standard in materia di adeguatezza patrimoniale: *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, giugno 2011, www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf.

¹⁰ Basilea 3, standard in materia di liquidità: *Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*, gennaio 2013, www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf.

- Nel gennaio 2014 il Comitato di Basilea ha pubblicato il testo finale dell'indice di leva finanziaria (leverage ratio) di Basilea 3 e i corrispondenti requisiti di informativa approvati dal suo organo direttivo, il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza (GHOS). L'attuazione dei requisiti relativi all'indice di leva finanziaria ha preso avvio con la segnalazione alle autorità nazionali di vigilanza dell'indice di leva finanziaria e delle sue componenti da parte delle singole banche, e proseguirà con la pubblicazione delle relative informazioni a partire dal 1° gennaio 2015.
- Nel gennaio 2014 il Comitato di Basilea ha inoltre pubblicato la proposta di revisione dell'indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio, NSFR) dello schema di Basilea. In linea con la tabella di marcia specificata nello schema per il rischio di liquidità pubblicato nel 2010, è intenzione del Comitato trasformare l'NSFR, nella sua versione eventualmente rivista, in requisito minimo entro il 1° gennaio 2018.

Metodologia

Le informazioni contenute nella tabella seguente si basano sulle risposte date dalle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea. Viene utilizzata la seguente classificazione dello stato di avanzamento nell'adozione delle disposizioni regolamentari di Basilea:

1. nessuna bozza di legge pubblicata: non è stata resa nota alcuna bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale volta a dettagliare il probabile contenuto della normativa nazionale. Comprende i casi in cui una giurisdizione ha fornito informazioni di massima sui piani di attuazione, senza tuttavia esplicitarne i dettagli;
2. bozza di legge pubblicata: è già disponibile una bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale, ad esempio a fini di consultazione o delibera legislativa. I contenuti del documento presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire l'attuazione una volta adottata la normativa;
3. emanata legge definitiva: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono stati ultimati e approvati, ma non sono ancora applicabili alle banche;
4. legge definitiva in vigore: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono già applicati alle banche.

Al fine di corroborare e integrare le informazioni sullo stato di avanzamento, vengono fornite anche indicazioni riassuntive sulle misure ulteriori e sui piani di attuazione al vaglio in ciascuna giurisdizione¹¹. In aggiunta alla classificazione sopra descritta sono utilizzati vari colori per indicare lo stadio dell'attuazione nelle singole giurisdizioni¹².

¹¹ I link alla normativa nazionale pertinente sono riportati sul sito internet del Comitato di Basilea: www.bis.org/publ/bcbs/b3prog_dom_impl.htm.

¹² Verde = attuazione completata; giallo = attuazione in corso; rosso = nessuna attuazione.

Tabella riassuntiva

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
Arabia Saudita	4	4	4	2 (D-SIB)	4	3, 1
				La bozza di regolamentazione sulle D-SIB è stata inviata alle banche a fini di consultazione.	Emanata il 10 luglio 2013 e già in vigore la circolare definitiva n. 107020 sulla versione rivista dell'LCR.	(3) L'indice di leva finanziaria è monitorato trimestralmente e posto pari a un minimo del 3% dal gennaio 2011 sulla base del documento CBVB del dicembre 2010. (1) Relativamente al documento <i>Basel III Leverage ratio framework and disclosure</i> pubblicato dal CBVB nel gennaio 2014, l'attuazione è prevista nel gennaio 2015, quando sarà avviata l'informativa al pubblico. Di conseguenza, la circolare di attuazione della Saudi Arabian Monetary Agency sarà emanata nel corso del 2014 in vista dell'attuazione integrale nel 2015. Eventuali altri adeguamenti delle definizioni e delle calibrazioni saranno apportati entro il 2017.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
Argentina	4	4, 1	4	4, 1	4, 1	1
	Entrate in vigore il 31 dicembre 2013 le norme definitive relative al terzo pilastro. Pubblicate ed entrate in vigore il 1° gennaio 2013 le norme definitive relative al rischio di credito (primo pilastro) e al secondo pilastro.	(4) <i>Enhancements to the Basel II framework</i> (luglio 2009): le norme relative alle cartolarizzazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013. (1) <i>Revisions to the Basel II market risk framework</i> (luglio 2009): gli emendamenti relativi ai rischi di mercato contenuti in Basilea 2,5 non sono ritenuti prioritari considerata la limitatezza dell'attività in Argentina.	Entrate in vigore il 31 dicembre 2013 le norme definitive relative al terzo pilastro. Entrate in vigore il 1° gennaio 2013 le norme definitive relative al primo e al secondo pilastro.	(4) Già pubblicata la metodologia di valutazione della rilevanza nazionale delle banche ¹³ . (1) Attesa a breve la pubblicazione del requisito più elevato di assorbimento delle perdite.	(4) Pubblicata l'8 novembre 2013 la norma definitiva relativa al requisito di segnalazione prudenziale, in vigore dal 31 marzo 2014 ¹⁴ . (1) Attesa entro il 1° gennaio 2015 la pubblicazione degli scarti di garanzia, dei massimali sugli afflussi e dei tassi di deflusso nel rispetto degli intervalli stabiliti da Basilea 3.	
Australia	4	4	4	3, 1	4	1
				(3) L'Australian Prudential Regulation Authority (APRA) ha emanato nel dicembre 2013 il quadro di regolamentazione delle D-SIB, che richiede alle quattro banche	Gli standard prudenziali definitivi sono stati emanati nel dicembre 2013 e sono entrati in vigore. L'insieme definitivo degli standard di segnalazione,	È attesa entro il giugno 2014 la pubblicazione della bozza degli standard relativi al leverage ratio e ai corrispondenti requisiti di informativa.

¹³ Cfr. www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/D_SIBs.pdf e www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/D_SIBs_i.pdf.

¹⁴ Cfr. www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5494.pdf e www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5513.pdf.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
				designate come D-SIB di detenere un ulteriore 1% di CET1 per soddisfare i requisiti più elevati di assorbimento delle perdite a partire dal 1° gennaio 2016. (1) Nessuna banca australiana figura al momento nell'elenco delle G-SIB; a quattro banche australiane, tuttavia, si applicano i requisiti di informativa pubblica previsti per le G-SIB. Si prevede che la bozza dello standard per l'informativa pubblica delle G-SIB venga pubblicato entro giugno 2014.	unitamente agli schemi e alle istruzioni corrispondenti, sarà pubblicato nel marzo 2014.	
Brasile	4	4	4	1	1	1
				È attesa per il secondo trimestre 2014 l'emanazione dei requisiti di informativa per le G-SIB. È attesa per la seconda metà del 2014 l'emanazione dei requisiti più elevati di assorbimento delle perdite per le D-SIB.	È attesa per il secondo trimestre 2014 l'emanazione della bozza di legge.	È attesa per il secondo trimestre 2014 l'emanazione della bozza di legge.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
Canada	4	4	4	3, 4	2	1
			Imposto alle banche di soddisfare immediatamente il livello di capitale richiesto a regime nel 2019, pur mantenendo l'eliminazione progressiva degli strumenti non più computabili nel patrimonio ¹⁵ .	(3) Le norme in materia di adeguatezza patrimoniale entreranno in vigore nel gennaio 2016. (4) Emanate le norme definitive e già in vigore le aspettative prudenziali aggiuntive e gli obblighi di informativa.	Conclusa la consultazione pubblica; le linee guida definitive saranno pubblicate nell'aprile 2014.	L'Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) manterrà il rapporto attualmente in vigore (Asset-to-Capital Multiple) fino al momento dell'attuazione. Nell'aprile 2014 saranno proposte delle linee guida per allineare gli indicatori nazionali e internazionali.
Cina	4	4	4	4, 1	4	4, 1
				(4) Dal 2010 viene applicato un requisito addizionale dell'1% per le D-SIB alle cinque maggiori banche cinesi. (1) La China Banking Regulatory Commission (CBRC) sta esaminando il quadro prudenziale specifico per le D-SIB.	La normativa sulla gestione del rischio di liquidità delle banche commerciali incorpora il requisito LCR nazionale, il quale si conforma allo standard LCR di Basilea 3 del 2013, adottando la stessa tempistica di transizione.	(4) Dal 2012 è in vigore un requisito nazionale del 4% per l'indice di leva finanziaria ai sensi dello schema di Basilea 3. (1) La CBRC aggiornerà entro il 2014 il requisito relativo al leverage ratio al fine di dare attuazione alle revisioni avviate dal GHOS in gennaio.

¹⁵ Pubblicate il 10 dicembre 2012 le norme definitive per le rettifiche di valore della componente creditizia (CVA), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
					Tale normativa (in cinese) è stata pubblicata sul sito internet della CBRC il 19 febbraio 2014. Essa, unitamente al requisito LCR, è in vigore dal 1° marzo 2014.	
Corea	4	4	4	4, 1	1	1
			Il 1° dicembre 2013 e il 31 dicembre 2013 sono entrate in vigore le disposizioni definitive in materia di, rispettivamente, requisiti patrimoniali minimi e relativi adempimenti informativi.	(4) Ultimate e attuate nel dicembre 2013 le norme che prevedono la pubblicazione obbligatoria dei 12 indicatori per la individuazione delle G-SIB. (1) Ancora in fase di elaborazione e non ancora ultimato il quadro di riferimento per le D-SIB.		
Giappone	4	4	4, 1	4, 1, 1	1	1
			(1) Non sono state ancora emanate disposizioni in materia di buffer di conservazione del capitale e di buffer anticiclico, la cui bozza è prevista per il 2014/15.	(4) Ultimate ed entrate in vigore le norme che prevedono la pubblicazione dei 12 indicatori per l'individuazione delle G-SIB. (1) Non ancora emanate le norme sul requisito più elevato di		

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
				assorbimento delle perdite per le G-SIB, la cui bozza è prevista per il 2014/15. (1) Non ancora ultimate, e quindi non pubblicate, la metodologia per la designazione delle D-SIB e le norme sul requisito più elevato di assorbimento delle perdite per le D-SIB, la cui bozza è prevista per il 2014/15.		
Hong Kong SAR	4	4	4	1	2	1
			Il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2013 sono entrate in vigore le disposizioni definitive in materia di, rispettivamente, requisiti patrimoniali minimi e relativi adempimenti informativi. Nel 2014 è prevista la pubblicazione della normativa sui buffer patrimoniali.	La pubblicazione di norme in materia di requisiti per le G-SIB/D-SIB è prevista per il 2014 (in concomitanza con quella delle norme sui buffer patrimoniali). Nel 1° trimestre 2014 è iniziata la consultazione con il settore sulla normativa proposta in materia di D-SIB per Hong Kong.	In corso una consultazione con il settore sull'attuazione dell'LCR. Nel 2014 è prevista la pubblicazione della normativa sull'LCR.	Nel 2014 è prevista la pubblicazione della normativa sull'indice di leva finanziaria.
India	4	4	4	2, 4	2	2
			Pubblicate le norme definitive in materia di rettifiche di valore della	(2) Proposto nel dicembre 2013 lo schema per le D-SIB.	Emessa nel febbraio 2012 la bozza di linee guida. In corso di	Linee guida emesse nel maggio 2012. Il leverage ratio, monitorato con

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
			componente creditizia (CVA), in vigore dal 1° aprile 2014.	Saranno pubblicate a breve le linee guida definitive. (4) Nessuna banca indiana figura attualmente nell'elenco delle G-SIB. Una banca indiana inserita nel campione di banche internazionali utilizzato per l'individuazione delle G-SIB ha ricevuto istruzioni di pubblicare le informazioni pertinenti a partire dall'esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 2014.	stesura le linee guida definitive in materia di LCR.	cadenza trimestrale dal giugno 2013, è posto pari a un minimo del 4,5% in base alle disposizioni pubblicate nel testo di Basilea 3 del 16 dicembre 2010. Entro dicembre 2014 saranno emanate nuove linee guida che incorporano gli emendamenti relativi al leverage ratio e ai requisiti di informativa pubblica proposti dal Comitato di Basilea nel gennaio 2014.
Indonesia	4	2	4	2	1	2
		Un documento consultivo su Basilea 2,5 è stato pubblicato nel 2013 al fine di raccogliere le osservazioni del settore, nonostante che le esposizioni a fronte di cartolarizzazioni siano trascurabili e la prospettiva di emissioni significative resti remota. Attualmente, inoltre, nessuna banca utilizza il metodo dei modelli	La normativa sui requisiti patrimoniali di Basilea 3, emanata nel 2013, è effettivamente applicata dal gennaio 2014.	L'applicazione del requisito patrimoniale addizionale per le D-SIB è contemplata dalla normativa sui requisiti patrimoniali di Basilea 3 emanata nel 2013 e si prevede sarà resa obbligatoria a partire dal gennaio 2016. Bank Indonesia ha elaborato nel 2013 una bozza di metodologia	Le autorità indonesiane pubblicheranno nel quarto trimestre 2014 un documento consultivo sulla normativa in materia di LCR.	Le norme proposte relativamente all'indice di leva finanziaria e trattate nel documento di consultazione in materia di Basilea 3 sono state pubblicate nel giugno 2012. Nel 2014 esse faranno l'oggetto di una revisione volta ad allineare la proposta di legge con la versione dell'indice di leva finanziaria del 2014.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
		interni per i rischi di mercato.		per l'individuazione delle D-SIB. La versione finale della bozza non è stata pubblicata, ma la metodologia è stata sottoposta alle autorità pertinenti. Le autorità indonesiane si coordineranno per decidere come procedere relativamente allo schema per le D-SIB. Sarà emanata una normativa distinta per disciplinare i dettagli dello schema delle D-SIB, come ad esempio una descrizione generale della metodologia di designazione, i dettagli dell'applicazione del requisito patrimoniale addizionale, ecc.		
Messico	4	4, 1	4, 1	1	1	1
		(1) Oltre alle disposizioni del secondo pilastro, già parzialmente attuate, i restanti aspetti saranno attuati nel 2014.	(1) Non ancora emanate le norme sulle esposizioni delle banche nei confronti delle controparti centrali (CCP).			

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
Russia	4, 2, 1	4, 1	4, 3, 1	4	2	2
	<p>(4) Completata l'attuazione del metodo standardizzato semplificato per il rischio di credito, del metodo semplificato per i rischi di mercato e del metodo dell'indicatore semplice per il rischio operativo. La normativa sull'informativa pubblica prevista dal terzo pilastro è in vigore dal gennaio 2014.</p> <p>(2) Pubblicata nel febbraio 2014 la bozza di normativa che introduce il metodo IRB per i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito nell'ambito del primo pilastro. Normativa definitiva prevista per la prima metà del 2014.</p> <p>(1) Attuate le raccomandazioni ICAAP. In corso di stesura la proposta di normativa per il secondo pilastro, la cui pubblicazione è prevista per il 2014.</p>	<p>(4) La normativa sull'informativa pubblica prevista dal terzo pilastro è in vigore dal 1° febbraio 2013 la normativa definitiva sul metodo standardizzato rivisto per i rischi di mercato.</p> <p>(1) Attuate le raccomandazioni ICAAP. È prevista per il 2014 la pubblicazione della proposta di normativa per il secondo pilastro.</p>	<p>(4) In vigore dal 1° gennaio 2014 la normativa sulla definizione di patrimonio e sui coefficienti di adeguatezza patrimoniale.</p> <p>(3) Pubblicate nel novembre 2013 le regole sul requisito patrimoniale per il rischio di CVA (nel metodo standardizzato). Dal febbraio 2014 le banche russe comunicano alla banca centrale, ai soli fini di monitoraggio, i dati sul rischio di CVA. Il coefficiente patrimoniale per il rischio di CVA diventerà requisito prudenziale obbligatorio a partire dall'ottobre 2014.</p> <p>(1) Non ancora emanate le norme sui buffer patrimoniali.</p>	Regole sulla metodologia per la designazione delle D-SIB in vigore dal febbraio 2014.	Pubblicati a fine di consultazione nel gennaio 2014 la bozza di normativa sull'LCR e il relativo schema di segnalazione.	Pubblicata nel luglio 2013 la bozza di normativa sull'indice di leva finanziaria e avviata nel 3° trimestre 2013 la fase sperimentale.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
Singapore	4	4	4	4, 1	1	4, 1
				<p>(4) I requisiti di informativa pubblica e di segnalazione per la valutazione delle G-SIB sono entrati in vigore il 1° gennaio 2014 all'interno della Notice 637 della Monetary Authority of Singapore.</p> <p>(1) I requisiti relativi alle D-SIB sono attualmente in fase di elaborazione e verranno attuati entro il 1° gennaio 2016, conformemente con i tempi di attuazione del CBVB.</p>	<p>In corso la fase finale di consultazione con il settore. Previste entro la metà del 2014 l'ultimazione e la pubblicazione delle norme per l'attuazione locale dell'LCR.</p>	<p>(4) La Monetary Authority of Singapore (MAS) ha pubblicato e dato attuazione ai requisiti sul calcolo dell'indice di leva finanziaria e sull'informativa all'autorità monetaria stessa nella Notice 637, basata sulle disposizioni contenute nel testo di Basilea 3 datato 16 dicembre 2010 (rivisto il 1° giugno 2011).</p> <p>(1) Le disposizioni di Basilea sull'indice di leva finanziaria sono state aggiornate nel gennaio 2014. La MAS farà riferimento a questi emendamenti e li recepirà nella regolamentazione nazionale entro fine 2014, con l'obiettivo di attuare il requisito di informativa pubblica entro il 1° gennaio 2015, conformemente con i tempi di attuazione previsti da Basilea.</p>

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
Stati Uniti	4	4	4	1	2	4, 1
	<p>Le agenzie statunitensi hanno annunciato il 21 febbraio 2014 che otto delle maggiori società holding bancarie e dodici filiazioni bancarie sono state autorizzate a uscire dalla fase di sperimentazione (parallel run). Gli istituti statunitensi ancora in fase di sperimentazione restano tenuti al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti da Basilea 1 per le attività ponderate in base al rischio.</p>	<p>I requisiti patrimoniali definitivi per i rischi di mercato, che incorporano Basilea 2,5, sono entrati in vigore il 1° gennaio 2013. Altre revisioni collegate a Basilea 2,5 sono inserite nell'ambito della legge definitiva su Basilea 3 approvata nel luglio 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014.</p>	<p>Legge definitiva su Basilea 3 approvata nel luglio 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014.</p>	<p>Le agenzie statunitensi prevedono al momento di emanare entro fine 2014 una proposta di modifica della regolamentazione e la normativa definitiva di recepimento dello schema per le G-SIB.</p>	<p>Le agenzie statunitensi hanno emanato nel novembre 2013 una proposta di modifica della regolamentazione relativa all'LCR e prevedono la pubblicazione della normativa definitiva entro fine 2014.</p>	<p>(4) Indice di leva finanziaria contenuto nella legge definitiva su Basilea 3 approvata nel luglio 2013 e in vigore dal 1° gennaio 2014. Rimane in vigore il leverage ratio statunitense preesistente. Le segnalazioni dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3 cominceranno il 1° gennaio 2015 e i requisiti minimi diverranno obbligatori dal 1° gennaio 2018.</p> <p>(1) Le agenzie statunitensi prevedono di proporre agli inizi del secondo trimestre 2014 delle modifiche al loro indice di leva finanziaria supplementare per recepire le revisioni apportate nel gennaio 2014 dal Comitato di Basilea all'indice di leva finanziaria per le banche con operatività internazionale. Le agenzie intendono ultimare le modifiche relative all'indice il prima</p>

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
						possibile una volta esaminate le osservazioni sulla proposta.
Sudafrica	4	4	4	3	3, 1	3, 1
	Le normative che recepiscono i requisiti di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 sono consultabili sul sito internet della South African Reserve Bank ¹⁶ .		Il requisito patrimoniale per il rischio di rettifiche di valore della componente creditizia (CVA) per i derivati OTC denominati in ZAR e i derivati OTC in altre valute negoziati fra controparti nazionali sarà pari a zero fino al 31 dicembre 2014 ¹⁷ .	I requisiti per le G-SIB/D-SIB fanno l'oggetto di regolamenti entrati in vigore il 1° gennaio 2013 e di una successiva direttiva che specifica l'applicazione del nuovo schema di regolamentazione del patrimonio, compresi i requisiti per le G-SIB/D-SIB ¹⁸ . Vengono rispettati i tempi previsti dal CBVB.	(3) I requisiti relativi all'LCR fanno l'oggetto di regolamenti entrati in vigore il 1° gennaio 2013, nonché di un'attività di monitoraggio. (1) I successivi aggiornamenti del CBVB sono in fase di recepimento all'interno di una direttiva ¹⁹ . Vengono rispettati i tempi previsti dal CBVB.	(3) È stato stabilito un indice di leva finanziaria del 4% all'interno di regolamenti in vigore dal 1° gennaio 2013. L'indice è attualmente oggetto di monitoraggio. (1) I successivi aggiornamenti del CBVB sono in fase di recepimento all'interno di una direttiva. Vengono rispettati i tempi previsti dal CBVB.

¹⁶ www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblist=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=5442.

¹⁷ Tale scelta si deve alla prolungata assenza di una controparte centrale nazionale per le operazioni nazionali in derivati OTC.

¹⁸ La direttiva è consultabile all'indirizzo www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblist=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=5686.

¹⁹ La direttiva è consultabile all'indirizzo www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblist=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=5626.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
Svizzera	4	4	4	4	4, 2	2
				In vigore le norme definitive in materia di G-SIB e D-SIB.	(4) Pubblicati nel 1° trimestre 2013 i requisiti per il periodo di monitoraggio dell'LCR. Pubblicati nel 1° trimestre 2013 i requisiti qualitativi per la gestione del rischio di liquidità. (2) Terminata nel marzo 2014 la consultazione sul progetto di ordinanza e di circolare. Attuazione prevista per il 2° trimestre 2014.	Segnalazione sperimentale prevista per il 2014 sulla base dell'approvazione da parte del CBVB dell'indice di leva finanziaria rivisto di Basilea 3. Le G-SIB svizzere sono tenute al rispetto di un indice di leva finanziaria SIFI-Basilea 3 dall'inizio del 2013.
Turchia	4	4	4	1	4	4
			Pubblicate nel settembre 2013 le disposizioni definitive, entrate in vigore il 1° gennaio 2014.		Emanata la normativa definitiva. Il requisito di segnalazione è in vigore dall'aprile 2014 e il limite regolamentare sarà applicato dal gennaio 2015.	Emanata la normativa definitiva. Il requisito di segnalazione è in vigore dal gennaio 2014 e il limite regolamentare del 3% sarà applicato dal gennaio 2015.
Unione europea	4	4	4	3, 2	4, 1	4, 1
			Norme definitive su Basilea 3 approvate nel luglio 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014.	(3) Riserve (buffer) obbligatorie per le G-SIB e facoltative per le D-SIB introdotte	(4) Emanati i requisiti definitivi di segnalazione in materia di liquidità.	(4) Requisiti di calcolo e di segnalazione applicabili dal 1° gennaio 2014. Segnalazione

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
			Ove necessario, verranno elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione norme tecniche dettagliate. La CRD richiede alle autorità nazionali di emanare normative di recepimento della riserva (buffer) di conservazione del capitale e della riserva (buffer) anticiclica. Per lo stadio di avanzamento nel recepimento di queste riserve patrimoniali a livello nazionale, cfr. le singole giurisdizioni dell'UE di seguito.	dall'articolo 131 della Direttiva 2013/36/UE, con attuazione dal 1° gennaio 2016. (2) Sono in fase di consultazione le norme tecniche che specificano nel dettaglio la metodologia per le G-SIB. Per lo stadio di avanzamento nel recepimento dei requisiti in materia di G-SIB e D-SIB a livello nazionale, cfr. le singole giurisdizioni dell'UE di seguito.	(1) L'attuazione dell'LCR fa l'oggetto di un atto delegato che la Commissione adotterà prima del 30 giugno 2014, in vista dell'applicazione nel 2015 (cfr. articolo 460, Regolamento (UE) n. 575/2013).	obbligatoria del coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) applicabile dal 1° gennaio 2015 (cfr. articoli 451 e 521 del Regolamento (UE) n. 575/2013). (1) L'attuazione dell'indice di leva finanziaria, nella versione modificata dal Comitato di Basilea nel gennaio 2014, fa l'oggetto di un atto delegato che la Commissione adotterà prima della fine del 2014, in vista dell'applicazione nel 2015.
Belgio	4	4	(UE: 4) (Nazionale: 2)	(UE: 3, 2) (Nazionale: 2)	(UE: 4, 1)	(UE: 4, 1)
			(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale della riserva (buffer) di conservazione del capitale e della riserva (buffer) anticiclica (CRD IV): nel contesto dell'attuazione di Basilea 3/CRD IV, i legislatori belgi hanno colto l'occasione di avviare una revisione	(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale dei requisiti in materia di G-SIB/D-SIB (CRD IV): nel contesto dell'attuazione di Basilea 3/CRD IV, i legislatori belgi hanno colto l'occasione di avviare una revisione completa della legge	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
			completa della legge bancaria belga. I lavori in quest'ambito sono a buon punto e l'intenzione è di finalizzare la nuova legge nel corso dell'aprile 2014. La legge attuerà l'intera gamma delle riserve (buffer) previste da Basilea 3/CRD IV.	bancaria belga. I lavori in quest'ambito sono a buon punto e l'intenzione è di finalizzare la nuova legge nel corso dell'aprile 2014. La legge attuerà l'intera gamma delle riserve (buffer) previste da Basilea 3/CRD IV.		
Francia	4	4	(UE: 4) (Nazionale: 4)	(UE: 3, 2) (Nazionale: 3)	(UE: 4, 1)	(UE: 4, 1)
			(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale della riserva (buffer) di conservazione del capitale e della riserva (buffer) anticiclica (CRD IV): recepimento avvenuto mediante il testo (Ordinanza del 20 febbraio 2014) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 2014 ²⁰ .	(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale dei requisiti in materia di G-SIB/D-SIB (CRD IV): recepimento avvenuto mediante il testo (Ordinanza del 20 febbraio 2014) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 2014 ²¹ .	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)

²⁰ Il testo è consultabile all'indirizzo www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028625279.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
Germania	4	4	(UE: 4) (Nazionale: 4)	(UE: 3, 2) (Nazionale: 3)	(UE: 4, 1)	(UE: 4, 1)
			(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale della riserva (buffer) di conservazione del capitale e della riserva (buffer) anticiclica (CRD IV): le regole sulla riserva (buffer) di conservazione del capitale e la riserva (buffer) anticiclica sono state recepite nella legislazione nazionale. I requisiti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2014 e saranno introdotti progressivamente a partire dal 1° gennaio 2016.	(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale dei requisiti in materia di G-SIB/D-SIB (CRD IV): le regole sulle G-SIB/D-SIB contenute nella CRD IV sono state recepite nella legislazione nazionale. I requisiti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2014 e si applicheranno dal 1° gennaio 2016.	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Italia	4	4	(UE: 4) (Nazionale: 4)	(UE: 3, 2) (Nazionale: 3)	(UE: 4, 1)	(UE: 4, 1)
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)

²¹ Il testo è consultabile all'indirizzo www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028625279.

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
			Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale della riserva (buffer) di conservazione del capitale e della riserva (buffer) anticiclica (CRD IV): recepimento avvenuto.	Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale dei requisiti in materia di G-SIB/D-SIB (CRD IV): recepimento avvenuto.		
Lussemburgo	4	4	(UE: 4) (Nazionale: 4)	(UE: 3, 2) (Nazionale: 2)	(UE: 4, 1)	(UE: 4, 1)
			(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale della riserva (buffer) di conservazione del capitale e della riserva (buffer) anticiclica (CRD IV): riserva (buffer) di conservazione del capitale recepita (Regolamento 14-01 della Commission de Surveillance du Secteur Financier). Bozza di legge sulla riserva (buffer) anticiclica approvata dal Governo e sottoposta all'approvazione del Parlamento.	(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale dei requisiti in materia di G-SIB/D-SIB (CRD IV): bozza di legge approvata dal Governo e sottoposta all'approvazione del Parlamento.	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
Paesi Bassi	4	4	(UE: 4) (Nazionale: 2)	(UE: 3, 2) (Nazionale: 3)	(UE: 4, 1)	(UE: 4, 1)
			(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale della riserva (buffer) di conservazione del capitale e della riserva (buffer) anticiclica (CRD IV): recepimento probabile nella legislazione nazionale il 1° luglio 2014.	(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale dei requisiti in materia di G-SIB/D-SIB (CRD IV): lo schema per le G-SIB/D-SIB è stato recepito nella legislazione nazionale il 1° luglio 2014. Le D-SIB sono state designate, ma naturalmente le corrispondenti riserve (buffer) saranno introdotte gradualmente soltanto nel 2016.	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Regno Unito	4	4	(UE: 4) (Nazionale: 2)	(UE: 3, 2) (Nazionale: 2)	(UE: 4, 1)	(UE: 4, 1)
			(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale della riserva (buffer) di conservazione del capitale e della riserva (buffer) anticiclica (CRD IV): (2) Bozza di regolamentazione pubblicata in estate (cfr. il documento di	(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale dei requisiti in materia di G-SIB/D-SIB (CRD IV): per quanto riguarda le riserve (buffer) di conservazione del capitale e anticiclica, il Tesoro di Sua Maestà deve designare	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
			consultazione 5/13 della Prudential Regulation Authority). Poiché alcuni elementi della normativa sui buffer patrimoniali prevedono che il Tesoro di Sua Maestà designi l'autorità competente per la fissazione di determinati buffer e dei relativi tassi nel Regno Unito, la Prudential Regulation Authority emanerà le norme definitive sui buffer, in linea con le proposte del documento di consultazione, una volta che il Tesoro di Sua Maestà avrà proceduto alla designazione. Si prevede che ciò avvenga in tempi brevi.	l'autorità competente per fissare i buffer applicabili alle istituzioni di rilevanza sistemica globale e alle altre istituzioni sistemicamente rilevanti (rispettivamente, G-SII e O-SII). L'individuazione e i requisiti di informativa pubblica delle G-SIB saranno direttamente applicabili successivamente al completamento, rispettivamente, degli standard tecnici regolamentari e di attuazione dell'EBA. Il quadro di regolamentazione britannico delle D-SIB (O-SII) sarà elaborato successivamente al completamento delle linee guida dell'EBA sull'individuazione delle O-SII. Ove applicabile, i buffer per le G-SII e le O-SII saranno definiti dalla Prudential Regulation Authority (PRA) in virtù della sezione 55M del Financial Services and		

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
				Markets Act, che le conferisce la facoltà di aumentare le dimensioni del buffer complessivo per una singola impresa (cfr. pag. 6 dell'appendice 2 del documento di consultazione 5/13 della PRA).		
Spagna	4	4	(UE: 4) (Nazionale: 2)	(UE: 3, 2) (Nazionale: 2)	(UE: 4, 1)	(UE: 4, 1)
			(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale della riserva (buffer) di conservazione del capitale e della riserva (buffer) anticiclica (CRD IV): bozza di legge sulla vigilanza e la solvibilità degli enti creditizi (già approvata dal Governo e sottoposta all'approvazione del Parlamento). La bozza di legge sarà elaborata per Decreto Regio e circolare del Banco de España.	(Segue l'iter comunitario) Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale dei requisiti in materia di G-SIB/D-SIB (CRD IV): bozza di legge sulla vigilanza e la solvibilità degli enti creditizi (già approvata dal Governo e sottoposta all'approvazione del Parlamento). La bozza di legge sarà elaborata per Decreto Regio e circolare del Banco de España.	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Svezia	4	4	(UE: 4) (Nazionale: 2)	(UE: 4) (Nazionale: 2)	(UE: 4, 1)	(UE: 4, 1)
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)

Paese	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Leverage ratio (requisiti di informativa pubblica)
			Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale della riserva (buffer) di conservazione del capitale e della riserva (buffer) anticiclica (CRD IV): è prevista a breve la pubblicazione della legislazione nazionale in materia, che entrerà successivamente in vigore in tempi rapidi.	Stadio di avanzamento nel recepimento nazionale dei requisiti in materia di G-SIB/D-SIB (CRD IV): è prevista a breve la pubblicazione della legislazione nazionale in materia, che entrerà successivamente in vigore in tempi rapidi.	Le disposizioni in materia di LCR pubblicate dal Comitato di Basilea nel dicembre 2010 sono state recepite nella legislazione nazionale e poste in vigore ²² .	

Convenzioni utilizzate: 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = adozione delle disposizioni completata; giallo = adozione delle disposizioni in corso; rosso = nessun progresso.

²² La corrispondente normativa è consultabile all'indirizzo <http://fi.se/Folder-EN/Startpage/Regulations/Regulatory-Code/FFFS-201206/>.

Allegato 1 – Valutazione della conformità delle normative patrimoniali

Il programma di valutazione del Comitato sull'attuazione di Basilea 3 procede come previsto. Il Comitato ha di recente completato la valutazione delle normative patrimoniali di Australia, Brasile e Cina per verificarne la coerenza con gli standard di Basilea 3, e sta procedendo ad analoghe verifiche per Canada, Unione europea e Stati Uniti. Le corrispondenti valutazioni per l'Unione europea e gli Stati Uniti fanno seguito alle verifiche preliminari condotte nel 2012 sulle proposte di normativa.

Valutazioni delle singole giurisdizioni

Ad oggi, in base alle verifiche condotte, tutte le giurisdizioni in cui esiste già una normativa *definitiva* (Australia, Brasile, Cina, Giappone, Singapore e Svizzera) sono risultate generalmente "conformi" con i requisiti minimi di Basilea. Questo risultato si deve in ampia misura alla volontà e alla capacità delle giurisdizioni in parola di rettificare gli eventuali scostamenti individuati dai team di esperti RCAP durante il processo di valutazione, che sono stati risolti nel 50% circa dei casi.

Panoramica delle valutazioni condotte sulle normative patrimoniali di recepimento di Basilea 3 nelle singole giurisdizioni

Stato di avanzamento	Giurisdizione	Data di pubblicazione della valutazione	Numero di modifiche, emendamenti e chiarimenti legislativi effettuati/proposti in base alla valutazione	Giudizio complessivo
Valutazioni completate	Giappone	Ottobre 2012	5	Conforme
	Singapore	Marzo 2013	15	Conforme
	Svizzera	Giugno 2013	22	Conforme
	Cina	Settembre 2013	90	Conforme
	Brasile	Dicembre 2013	42	Conforme
	Australia	Marzo 2014	14	Conforme

Relativamente a determinati ambiti dello schema patrimoniale di Basilea si sono riscontrate alcune analogie fra le varie giurisdizioni. Ciò nonostante, nel complesso gli scostamenti più rilevanti hanno in gran parte natura specifica e si devono alle peculiarità locali; non sembra quindi esservi indicazione di problemi strutturali nella definizione di particolari disposizioni dello schema di Basilea, il che è positivo. Inoltre, una verifica incrociata più approfondita delle osservazioni effettuate fa ritenere che gli scostamenti rappresentano di norma scelte deliberate effettuate dalla giurisdizione alla luce di vari fattori, fra cui requisiti giuridici e specificità locali. L'impatto della complessità dello schema di Basilea si avverte soprattutto relativamente all'applicazione dello schema complessivo e alla coerenza dei suoi risultati sul piano prudenziale.

Le verifiche rilevano altresì gli ambiti in cui le normative nazionali risultano *superiori*²³ agli standard minimi di Basilea. I casi di questo tipo sono pari approssimativamente al 30% del numero di scostamenti individuati dall'RCAP, e risultano quindi meno frequenti dei casi di insufficienze rispetto al minimo²⁴. Finora non sono stati individuati ambiti dove le normative nazionali sono sistematicamente superiori agli standard di Basilea. Ciò fa ritenere che nessun requisito patrimoniale di Basilea risulti carente sotto il profilo della prudenza o sia calibrato a un livello eccessivamente basso secondo il giudizio collettivo delle autorità competenti per l'attuazione.

Oltre all'individuazione degli scostamenti e dei casi di superiorità rispetto a Basilea 3, il processo RCAP ha messo in luce alcuni ambiti soggetti a diversa interpretazione. Il Comitato ha avviato un processo volto a fornire chiarimenti. Le verifiche hanno altresì evidenziato che alcuni metodi non sono stati recepiti dalle giurisdizioni membri e/o non sono utilizzati dalle banche. Ad esempio, alcune giurisdizioni non hanno adottato i metodi avanzati di misurazione dei rischi di Basilea in ragione della natura relativamente poco complessa dell'attività bancaria nazionale²⁵.

Sintesi delle valutazioni più recenti sulle normative patrimoniali di recepimento di Basilea 3

Cina

L'attuazione dello schema patrimoniale di Basilea da parte della Cina è stata giudicata strettamente in linea con gli standard internazionali di Basilea 3: 12 delle 14 componenti verificate sono state ritenute "conformi". Le due componenti restanti, valutate "perlopiù conformi", attengono al metodo standardizzato per il rischio di credito e al terzo pilastro. Sebbene in queste aree siano state rilevate alcune discrepanze con lo schema di regolamentazione di Basilea, nessuna di loro è stata ritenuta significativa a questo stadio. Di conseguenza, la regolamentazione patrimoniale cinese ha ricevuto nell'insieme il giudizio di "conforme".

Durante la verifica, la China Banking Regulatory Commission (CBRC) ha pubblicato quattro nuovi documenti di regolamentazione, rettificando una serie di disposizioni inizialmente giudicate non conformi con lo schema di Basilea. Questi documenti hanno considerevolmente migliorato il grado di conformità con gli standard di Basilea. La reazione della CBRC al rapporto di valutazione testimonia del fermo impegno delle autorità cinesi per l'attuazione delle riforme regolamentari internazionali.

Brasile

L'attuazione dello schema patrimoniale di Basilea da parte del Brasile è stata giudicata strettamente in linea con gli standard internazionali di Basilea 3: 11 delle 14 componenti verificate sono state ritenute

²³ Si tratta di ambiti in cui la giurisdizione membro ha adottato requisiti più restrittivi e prudenti rispetto a quelli previsti dallo schema di Basilea. Questi aspetti non sono considerati in sede di valutazione della conformità e della completezza.

²⁴ Vi sono altresì casi in cui la tempistica di transizione è più stringente di quella consentita da Basilea 3.

²⁵ Per il momento non sono disponibili elementi conoscitivi più approfonditi in merito alla coerenza nell'applicazione degli standard del secondo pilastro. Dal punto di vista dell'attuazione, questi casi potrebbero divenire fonte di incongruenza nell'applicazione e incidere altresì sull'efficacia del primo pilastro. Gli elementi di discrezionalità nazionale che intendono assicurare flessibilità nell'attuazione degli standard di Basilea in considerazione di situazioni specifiche sono anch'essi fonte di potenziali differenze di attuazione fra le varie giurisdizioni.

“conformi”. Le tre componenti giudicate “perlopiù conformi” riguardavano il metodo standardizzato per il rischio di credito, i requisiti minimi per i buffer patrimoniali e il secondo pilastro (processo di controllo prudenziale). Sebbene in queste aree siano state rilevate alcune discrepanze con lo schema di regolamentazione di Basilea, nessuna di loro è stata ritenuta significativa a questo stadio. Di conseguenza, la regolamentazione patrimoniale del Brasile ha ricevuto nell’insieme il giudizio di “conforme”.

Durante la verifica sono stati emanati nuovi documenti di regolamentazione volti a rettificare una serie di disposizioni inizialmente giudicate non conformi con lo schema di Basilea. Questi documenti hanno considerevolmente migliorato il grado di conformità con gli standard di Basilea, e testimoniano del fermo impegno del Brasile per l’attuazione delle riforme regolamentari internazionali.

Australia

L’attuazione dello schema patrimoniale di Basilea da parte dell’Australia è stata giudicata strettamente in linea con gli standard di Basilea 3: 12 delle 14 componenti verificate sono state ritenute “conformi”. Le due altre componenti, valutate “perlopiù conformi”, riguardavano la definizione di patrimonio e il metodo basato sui rating interni per il rischio di credito, dove esistono alcune differenze rispetto al dispositivo di Basilea. La regolamentazione patrimoniale dell’Australia ha ricevuto nell’insieme il giudizio di “conforme”.

Il team di valutazione ha rilevato che alcuni aspetti della regolamentazione patrimoniale australiana, come quelli attinenti alla definizione e alla misurazione del patrimonio, sono più rigorosi rispetto a quanto prescritto dallo schema di Basilea. L’Australian Prudential Regulation Authority (APRA) ha inoltre attuato alcuni aspetti di Basilea 3 in anticipo rispetto alla tabella di marcia concordata internazionalmente e deciso di rinunciare all’estensione del periodo di transizione per l’attuazione dello schema di Basilea.

Prossime valutazioni programmate nell'ambito dell'RCAP

Valutazioni RCAP delle normative di recepimento dello schema patrimoniale di Basilea 3 (2012-16)*

Giurisdizione membro del Comitato di Basilea	Stadio della valutazione	Data di pubblicazione (prevista) del rapporto di valutazione
Unione europea	Valutazione preliminare	Pubblicata nell'ottobre 2012
Stati Uniti	Valutazione preliminare	Pubblicata nell'ottobre 2012
Giappone	Completata	Pubblicata nell'ottobre 2012
Singapore	Completata	Pubblicata nel marzo 2013
Svizzera	Completata	Pubblicata nel giugno 2013
Cina	Completata	Pubblicata nel settembre 2013
Brasile	Completata	Pubblicata nel dicembre 2013
Australia	Completata	Pubblicata nel marzo 2014
Canada	In corso	Giugno 2014
Unione europea	In corso	Settembre 2014
Stati Uniti	In corso	Settembre 2014
Hong Kong SAR**	In corso	Marzo 2015
Messico**	In corso	Marzo 2015
India**	Programmata	Giugno 2015
Sudafrica**	Programmata	Giugno 2015
Arabia Saudita**	Programmata	Settembre 2015
Russia**	Programmata	Dicembre 2015
Argentina**	Programmata	Marzo 2016
Turchia**	Programmata	Marzo 2016
Corea**	Programmata	Giugno 2016
Indonesia**	Programmata	Settembre 2016

* Le valutazioni dell'attuazione degli standard di Basilea 3 in materia di liquidità, leva finanziaria e G-SIB e la seconda tornata di valutazioni sulle disposizioni patrimoniali cominceranno nel 2015.

** L'oggetto della valutazione includerà il liquidity coverage ratio (LCR) di Basilea 3.